

**CREAZIONE DI NUOVE INFRASTRUTTURE E SERVIZI NEL SETTORE DELLA TECNOLOGIA
DELLE INFORMAZIONI E DELLE TELECOMUNICAZIONI**
Legge Regionale 24 aprile 2001, n.° 6, art. 6, comma 7

ACCORDO DI PROGRAMMA

L'anno duemiladue, il giorno del mese di

TRA

La **Regione Autonoma della Sardegna**, rappresentata del Presidente *pro-tempore* della Giunta regionale On. Mauro Pili e dall'Assessore dell'Industria On. Giorgio La Spisa

E

- La S.C.p.a. "**JANNA**" con sede a Cagliari, Viale Trento n.° 39, rappresentata per l'atto dal Ing. Andrea Podda, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della stessa società,
 - La Società _____ (altro eventuale soggetto privato sottoscrittore dell'Accordo)
 - La Società _____ (altro eventuale soggetto privato sottoscrittore dell'Accordo)
- di seguito indicati come parti,

PREMESSO

- che la Legge regionale 24 aprile 2001 n.° 6, art. 6, comma 7, autorizza l'Amministrazione regionale a finanziare la realizzazione di nuove infrastrutture e servizi nel settore della tecnologia delle informazioni e delle telecomunicazioni (ICT) e la creazione in Sardegna di

un polo delle Telecomunicazioni, attraverso la stipula di Accordi di Programma con operatori specializzati che abbiano il centro direzionale della propria attività nel territorio della Sardegna;

- che, a tal fine, il citato articolo dispone lo stanziamento di Euro 15.493.706,97 (trenta miliardi di lire) disponibile in conto residui sul capitolo 09020-00 (già capitolo 09010-00) della UPB S09.011 dello stato di previsione della spesa dell'Assessorato dell'Industria ;
- che con deliberazione della Giunta Regionale in data 18.12.2001, così come integrata e modificata dalla deliberazione della Giunta regionale in data _____, è stato individuato un percorso procedurale per l'attuazione degli interventi attraverso la partecipazione minoritaria (fino al 49%) dell'Amministrazione regionale al capitale di rischio di una Società Consortile per azioni che deve realizzare le opere e gli impianti necessari al collegamento telematico della Sardegna con il restante territorio nazionale, l'eventuale costruzione della rete di diffusione regionale e la successiva gestione e la manutenzione degli impianti realizzati;
- che in data 2.08.2002, a rogito del notaio Roberto Vacca, si è costituita la S. C. p.a. JANNA, avente per oggetto sociale la realizzazione delle opere e degli impianti utili al collegamento telematico della Sardegna con il restante territorio nazionale, l'eventuale costruzione della rete di diffusione regionale e la successiva gestione e manutenzione degli impianti realizzati;
- che il capitale iniziale della Società è pari a Euro 102.000,00 sottoscritto in quote paritarie tra i tre soci fondatori;

- che i soggetti privati sottoscrittori del presente Accordo, non ancora soci della Società Consortile Janna , dovranno prioritariamente aderire alla Società stessa, sottoscrivendo quote di pari importo del capitale sociale (Euro 34.000 ciascun socio);

Tutto ciò premesso, le parti come sopra indicate convengono e stipulano quanto segue :

Art. 1 – Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto la partecipazione dell'Amministrazione Regionale al progetto finalizzato alla realizzazione delle opere e degli impianti utili al collegamento telematico della Sardegna con il restante territorio nazionale, l'eventuale costruzione della rete di diffusione regionale e la successiva gestione e manutenzione degli impianti realizzati.

Con la sottoscrizione del presente atto, di seguito indicato come accordo, le Parti aderiscono per quanto di competenza di ciascuno alla realizzazione del programma.

Le premesse formano parte integrante del presente accordo.

Art. 2 – Contenuti

L'intervento finanziario dell'Amministrazione regionale sarà pari a Euro 15.493.000,00 che saranno erogati sia direttamente in conto capitale, che in conto futuri aumenti di capitale. Il capitale sociale complessivo della società potrà essere aumentato fino a Euro 31.618.000,00 suddiviso in numero 31.618 azioni del valore nominale di Euro 1.000 ciascuna.

La partecipazione della Regione Autonoma della Sardegna al capitale sociale della Società Consortile non potrà comunque, per tutta la durata della società, risultare superiore al 49 %.

Art. 3 – Obblighi della Regione

L'Amministrazione Regionale si obbliga a conferire fino a un massimo di 15.493.000 Euro secondo le seguenti modalità:

- in concomitanza all'ingresso nella Società consortile Janna, l'Amministrazione regionale sottoscriverà la propria quota dell'aumento di capitale deliberato. La differenza fino a concorrenza dell'ammontare complessivo di 15.493.000 Euro, verrà versato in conto futuri aumenti di capitale.

L'Amministrazione regionale si impegna inoltre ad adottare con tempestività e senza indugio i provvedimenti di propria competenza per la erogazione del finanziamento e per la realizzazione delle opere.

L'Amministrazione regionale non assume alcun obbligo di destinare, neppure in futuro, ulteriori finanziamenti a favore della Società, oltre i conferimenti previsti dal presente accordo.

Art. 4 - Obblighi della Società

La Società si obbliga, nel rispetto dell'art. 8 della L. R. 11/1995, ad apportare allo Statuto della Società Consortile le seguenti modifiche :

- stabilire la facoltà per l'Amministrazione regionale di nominare due Consiglieri d'Amministrazione su un totale di cinque, nonché il Presidente del Collegio sindacale e un sindaco supplente;
- prevedere che la eventuale sottoscrizione di partecipazioni in altre società o la costituzione di Società derivate sia subordinata all'assenso dell'Amministrazione regionale.

Fermo restando l'obbligo della Società Consortile di adeguare lo Statuto alle disposizioni dell'art. 8 della L.R. 11/1995, come sopra indicato, a seguito dell'ingresso della Amministrazione regionale nel capitale sociale, potranno essere apportate le ulteriori

modifiche allo stesso approvate dall'assemblea con le modalità stabilite nello statuto medesimo, purché compatibili con i contenuti del presente Accordo.

Art. 5 – Attuazione del Programma – Uso delle infrastrutture

La Società Consortile curerà le realizzazioni delle infrastrutture descritte all'art.1 del presente Accordo, nonché le connesse attività di gestione e manutenzione, affidando l'esecuzione delle opere attraverso procedure di evidenza pubblica, e selezionando i soggetti affidatari dei lavori di gestione e manutenzione tra gli operatori di provata competenza ed esperienza nel settore.

L'investimento complessivo per la realizzazione del progetto, viene destinato per le attività di seguito indicate:

- la realizzazione delle infrastrutture;
- la gestione e la manutenzione rapportate ambedue ad un periodo di 25 anni.
- quant'altro necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Una volta realizzata l'infrastruttura sopra descritta, a ciascuno dei soci utilizzatori sarà attribuito un «diritto d'uso» delle coppie di fibre ottiche secondo le modalità di seguito stabilite. A ciascun socio sarà garantita l'attribuzione in uso gratuito di un numero di coppie di fibre proporzionale alla quota di partecipazione al capitale sociale. All'Amministrazione regionale sono attribuite 12 (dodici) coppie di fibre, su un totale di 24 (ventiquattro). Qualora i soci utilizzatori richiedano l'attribuzione in uso di coppie di fibre per la diretta utilizzazione, eccedenti la proporzione rispetto alla quota di partecipazione al capitale sociale, potrà essere applicato un canone non superiore alla somma degli ammortamenti e delle manutenzioni, suddivisi proporzionalmente tra gli utilizzatori medesimi. Con l'acquisizione del diritto d'uso esclusivo, ciascun Socio, compresa la Regione, potrà disporre liberamente e in via autonoma, senza necessità di alcun consenso da parte della Società o degli altri soci, delle coppie di fibre assegnategli,

mediante cessione a terzi di capacità trasmissiva o cessione temporanea del diritto d'uso. La cessione a terzi di capacità trasmissiva o del diritto d'uso dovrà essere effettuata sempre a titolo oneroso, con applicazione dei prezzi normalmente praticati nel mercato, che non potranno in ogni caso essere inferiori al prezzo di costo. Il diritto d'uso cesserà a seguito della cessazione del rapporto sociale per qualsiasi causa.

Art. 6 – Monitoraggio

La S. c. p.a. Janna si impegna a fornire all'Assessorato regionale dell'Industria per tutto il tempo necessario alla realizzazione completa delle opere, con cadenza semestrale, una sintetica relazione tecnico – informativa sullo stato di realizzazione dell'opera .

Art. 7 - Vigilanza

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo è affidata congiuntamente al Presidente della Giunta regionale e all'Assessore dell'Industria, ovvero a soggetti da essi delegati.

Art. 8 – Durata

Il presente accordo ha validità per tutto il tempo necessario alla realizzazione completa delle opere e per i venticinque anni successivi destinati alla utilizzazione della rete.

Ogni variazione del presente atto deve essere sottoscritta da tutte le parti qui intervenute.

Art. 9 – Controversie

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti non sospenderanno l'esecuzione del presente accordo e dovranno essere sottoposte al giudizio di un Collegio arbitrale.

Il Collegio arbitrale sarà composto da tre membri nominati, rispettivamente, dall'Amministrazione Regionale, da Janna S. c. p. a. ed il terzo, che svolgerà la funzione di Presidente d'intesa tra le due parti.

In caso di mancata intesa, la nomina del Presidente del Collegio verrà demandata al Presidente del Tribunale di Cagliari.

Art. 10 – Norme di richiamo

Per quanto non espressamente previsto dal presente accordo, si richiamano le norme comunitarie, nazionale e regionali e le norme del Codice Civile, per quanto applicabili.

Art. 11 – Decorrenza degli obblighi

Il presente accordo obbliga le parti dopo l'emanazione del Decreto del Presidente della Giunta Regionale che lo rende esecutivo.

Il Presidente della Giunta

On. Mauro Pili

L'Assessore dell'Industria

On. Giorgio La Spisa

Janna S. c. p.a.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione

Ing. Andrea Podda
